

38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 - Fax 0461/615218 <a href="www.fmach.it">www.fmach.it</a> iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227

# GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E PER GLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

CIG 35501994E4

**DISCIPLINARE DI GARA** 

### INDICE

PREMESSA	3
1. DURATA DELL'APPALTO E AMMONTARE STIMATO D'APPALTO	3
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI	3
3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	4
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI	4
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	5
A. Requisiti di ordine generale	
B. Requisiti di idoneità professionale	5
C. Capacità economico-finanziaria	
6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
8. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI	8
B) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIOC) DICHIARAZIONE D'IMPEGNO AL RILASCIO DI CAUZIONE DEFINITIVA	
D) MODELLO GAP - impresa partecipante	
E) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI	
DELL'ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/05	17
F) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI ORDINE SPECIALE (EVENTUALE)	18
9. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA	18
10. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA	
11. CONTENUTO DELLA BUSTA "D"(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTEI	
B CODICE DEI CONTRATTI	
12. CONTENUTO DELLA BUSTA "E"(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTE	
A CODICE CONTRATTIA CODICE CONTRATTI	
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	
A. VERIFICA DEI PLICHI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
B. VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA EX ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI	25
C. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE	
D. ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	27 27
E. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE CHE	
APPAIONO ANORMALMENTE BASSE	28
E1. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (EVENTUALE)	
F. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE	29 29
16. VERIFICA DEI REQUISITI	
	50
17. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO	22
AGGIUDICATARIO - GARANZIE	
18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUA COMUNICAZIONE	
19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	33
20. ULTERIORI INFORMAZIONI	

#### **PREMESSA**

Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM.

Le modalità di espletamento dei servizi richiesti sono dettagliate nelle Specifiche tecniche con i relativi allegati e nel capitolato speciale d'appalto (d'ora innanzi CSA), i quali formano parte integrante del presente Disciplinare.

Il presente Disciplinare di gara descrive inoltre la documentazione da presentare per la stipulazione del contratto d'appalto.

L'affidamento dell'appalto avviene tramite gara europea a procedura aperta, disciplinata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di uno o più operatori economici cui affidare i servizi in oggetto, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti, e da aggiudicare mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** secondo i seguenti criteri di valutazione:

- a) Offerta economica fino ad un massimo di 45 punti;
- b) **Offerta tecnica** fino ad un massimo di **55 punti**, ripartiti secondo i criteri di valutazione specificati nel paragrafo 9 a cui si rinvia.

L'appalto è configurato quale appalto di forniture, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Codice dei contratti. La prestazione qualitativamente prevalente è infatti l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM.

### 1. DURATA DELL'APPALTO E AMMONTARE STIMATO D'APPALTO

L'appalto ha una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01.01.2013 prorogabile, a richiesta della FEM, per un massimo di ulteriori 2 (due) anni alle condizioni e ai prezzi contenuti nel contratto d'appalto e con le modalità definite dal CSA.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l'importo complessivo stimato dell'appalto, con la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga, è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del medesimo d.lgs. 163/2006.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, per l'intera durata massima quinquennale, è pari ad euro **565.000,00** (cinquecentosessantacinquemila/00), al netto degli oneri fiscali e senza oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

L'importo dell'appalto è stato calcolato dalla FEM in via presuntiva sulla base dei costi stimati per lo stesso servizio per l'anno 2011 e tenuto conto di un costo medio per ogni cedolino da emettere pari ad Euro 14,00 (quattordici/00) moltiplicato per il numero di cedolini da emettere annualmente stimato in circa 8.000 unità. Tale importo è comprensivo di ogni onere (costi per la fase di impianto ed avvio del sistema, costi per CUD e modello 770, etc.) che la FEM è tenuta a sostenere per ottenere tutti i servizi di cui alle Specifiche tecniche.

Il contratto verrà stipulato interamente a misura e la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo, in quanto l'importo contrattuale potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione. L'entità massima della variazione in aumento o in diminuzione è definita dal CSA a cui si rinvia.

#### 2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara, sia per questioni di natura **giuridico-amministrativa** che per questioni di natura **tecnica**, all'avv. Michele Leonardi (Servizio Amministrativo – Affari Legali), contattandolo telefonicamente al numero **0461/615175**, oppure tramite e-mail all'indirizzo **ufficio.appalti@iasma.it**.

Per ottenere una risposta scritta, i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e potranno essere richiesti <u>fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel</u> bando di gara per la presentazione delle offerte.

La FEM pubblicherà sul proprio sito internet **http://www.fmach.it** (sezione Bandi e Gare d'appalto) i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati <u>almeno 4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte</u> e **formeranno parte integrante della documentazione di gara**.

### 3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

La FEM mette a disposizione, sul proprio sito internet **http://www.fmach.it** (sezione Bandi e gare d'appalto), l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

La FEM di conseguenza non è tenuta a prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando di gara;
- 2. Specifiche tecniche;
- 3. Capitolato speciale d'appalto;
- 4. Disciplinare di gara e rispettivi allegati.

### 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, a pena d'esclusione ed in sede di offerta, per quali consorziati concorrano: si ribadisce che, a questi ultimi, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed inoltre trova applicazione l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti, a pena d'esclusione, ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 37 del Codice dei contratti, non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tale norma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i alla presente gara e di aver tuttavia formulato autonomamente l'offerta, dovrà indicare il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione e allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Tali documenti vanno inseriti in un'apposita separata busta chiusa. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, la **FEM esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale**, sulla base di univoci elementi. La relativa verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

### 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara,

- A) dei requisiti di partecipazione di carattere generale;
- B) dei requisiti minimi di idoneità professionale;
- C) dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
- D) dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa.

### A. Requisiti di ordine generale

- A.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
- A.2) insussistenza dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti.

### B. Requisiti di idoneità professionale

- B.1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per attività inerenti l'oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- B.2) presenza in maniera stabile nell'organico dell'Impresa di un consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 ovvero di un soggetto iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbia assunto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia dato comunicazione di tale incarico, ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultima parte, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti.

### C. Capacità economico-finanziaria

C.1) **fatturato globale** d'impresa realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno il doppio dell'importo quinquennale a base di gara.

### D. Capacità tecnico-organizzativa

D.1) aver gestito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara **servizi identici o analoghi a quelli richiesti** che abbiano previsto l'applicazione nell'elaborazione delle paghe, anche per clienti diversi, di almeno 8 (otto) tipologie di contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o provinciali) differenti.

- 1. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.
- 2. Nel paragrafo 8 del Disciplinare (Contenuto della busta "A") vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla presente procedura.

- 3. Ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, il Seggio di gara procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità e gli effetti stabiliti dall'art. 48, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e nel Disciplinare di gara.
- 4. **Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato di cui al punto C.1 devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

### 5. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario

- a) i requisiti di ordine generale, di cui ai punti A.1 e A.2, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui al punto B.1, deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- b) il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto C.1, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che tale requisito deve essere posseduto almeno al 40% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla procedura di gara, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali dovrà possederne almeno il 10%. In caso di RTI verticale, il requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere.
- c) i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto D.1 devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla procedura di gara, deve aver gestito nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara almeno quattro differenti tipologie di contratti collettivi di lavoro (anche con committenti diversi), mentre le altre Imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono garantire complessivamente di aver gestito servizi di elaborazioni paghe che abbiano previsto l'applicazione cumulativamente e anche per clienti diversi di almeno 4 (quattro) tipologie di contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o provinciali) differenti.

### 6. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti

- a) i requisiti di ordine generale, di cui ai punti A.1 e A.2, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti B.1, deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese che lo costituiscono;
- b) in relazione al requisito inerente il fatturato globale, di cui al punto C.1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

### 6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta **in lingua italiana** (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).

Tale documentazione dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno lunedì 16 gennaio 2012, presso:

### FONDAZIONE EDMUND MACH - Servizio amministrativo - Ufficio acquisti, servizi generali e appalti Via E. Mach, n. 1 - ex Monastero agostiniano - 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN)

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro **dell'ufficio protocollo** della FEM, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'ufficio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del venerdì pomeriggio e dei giorni festivi - prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della FEM ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio** sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

### 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

**UNICO PLICO**, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria), riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale indirizzo del mittente numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- b) data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione (16/01/2012 entro le ore 15.00);
- c) scritta "NON APRIRE CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E PER GLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH".

Il plico dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria):

- a) **BUSTA "A"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documentazione amministrativa**", la quale dovrà contenere i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 8;
- b) **BUSTA "B**", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta tecnica**", la quale dovrà contenere i documenti di cui al successivo paragrafo 9;
- c) **BUSTA** "C", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta economica**", la quale dovrà contenere i documenti di cui al successivo paragrafo 10.

### **ATTENZIONE:**

- 1. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato comunque autonomamente l'offerta, dovrà presentare anche una separata **Busta "D"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documenti ex art. 38, comma 2, lettera b, Codice contratti**", contenente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 11.
- 2. Qualora il concorrente dichiari che alcune informazioni fornite nell'ambito delle offerte costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare anche una separata **Busta** "E", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documenti ex art. 13, comma 5, lettera a, Codice contratti**" contenente i documenti di cui al successivo paragrafo 12. Qualora il concorrente non fornisca tale documentazione, la FEM non considererà presente una motivata e comprovata dichiarazione circa la presenza di tali segreti tecnici o commerciali tale da limitare il diritto di accesso alla documentazione presentata dall'impresa stessa.
- 3. Le buste utilizzate per l'invio della documentazione richiesta non dovranno permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.

### 8. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, tutti i sotto indicati documenti:

- A) Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara:
  - istanza di partecipazione (fac-simile allegato A);
  - dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale (fac-simile allegato B ed eventualmente B1);
  - le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto A.5;
  - in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto A.6 (fac-simile allegato C).
- B) La documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio.
- C) La dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (tale dichiarazione potrà essere inserita come clausola nella documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio).
- D) Il modello sull'informativa in materia di trattamento dei dati personale (allegato D).
- E) Il modello GAP impresa partecipante (allegato E).
- F) La dimostrazione dell'avvenuto versamento, a pena di esclusione dalla procedura di gara, del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari ad € 70,00 (Euro settanta/00).
- G) La documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi di ordine speciale (eventuale).

### A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI

Gli operatori economici dovranno produrre, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati e predisposti dalla FEM (senza la necessità di una loro riscrittura), i seguenti documenti:

- A.1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (Allegato A): contenente la richiesta di partecipazione alla gara a firma del legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa e corredata da n. 1 marca da bollo del valore di euro 14,62 (pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Se il firmatario è un procuratore o un altro soggetto, va allegata la documentazione (certificato CCIAA o procura notarile, in copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000) da cui si evinca chiaramente il potere del medesimo di impegnare validamente il concorrente nelle gare. Successivamente all'aggiudicazione, su richiesta della FEM, dovrà essere prodotto il documento in originale o in copia autentica.
- A.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI/DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O PERSONA ABILITATA AD IMPEGNARE VALIDAMENTE LA STESSA ED ATTESTANTI (Allegato B ed eventualmente B1):
  - 1. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - 2. l'iscrizione

di almeno un consulente del lavoro (presente stabilmente nell'organico dell'Impresa) al relativo albo previsto dall'art. 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 72;

### Oppure

di almeno un altro soggetto (presente stabilmente nell'organico dell'Impresa) iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbia assunto gli

adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia dato comunicazione di tale incarico, ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultima parte, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti.

- 3. i dati anagrafici e di residenza:
  - 2.1 di tutti i direttori tecnici, dei soci (solo per le società in nome collettivo), del titolare (solo per le società individuali), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari (solo le società in accomandita semplice):
  - 2.2 di tutti i soggetti che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di direttore tecnico, socio (solo per le società in nome collettivo), di titolare (solo per le società individuali), amministratore munito di potere di rappresentanza, socio accomandatario (solo per le società in accomandita semplice);
- 4. il numero di dipendenti in organico dell'impresa e il/i contratto/i collettivo/i applicato/i e con indicazione degli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL;
- 5. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e nei capitolati speciali d'appalto con i relativi allegati;
- 7. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del d.lgs. 163/06;
- 9. di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- 10. di autorizzare la Fondazione Edmund Mach, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 79, comma 5-quater, del Codice dei contratti - la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare;

**Oppure** 

di non autorizzare la Fondazione Edmund Mach, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 79, comma 5-quater, del Codice dei contratti - la facoltà di "accesso agli atti", a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all'offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, che sono espressamente e specificatamente indicate all'interno della busta "D - documenti ex art. 13, comma 5, lettera a, Codice contratti", in quanto esse rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi dettagliatamente indicati;

- 10. di autorizzare la Fondazione Edmund Mach, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-quinquies, del Codice dei contratti, all'utilizzo del numero di fax indicato (eventualmente anche indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria) per l'invio di ogni comunicazione riferita alla gara;
- 11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti:
- 12. l'inesistenza delle cause di esclusione<sup>1</sup> di cui alle lettere da a) a m)-quater dell'art. 38 del Codice dei contratti<sup>2</sup> e precisamente:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 38 c. 1-bis del Codice dei contratti, i casi di esclusione di cui al medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

#### Inoltre di:

essere a diretta conoscenza che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 è pendente un procedimento analogo;

#### ovvero

non essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al punto 2.1 è pendente un procedimento analogo e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18).

#### Inoltre di

essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 e 2.2, ha riportato condanne del medesimo tipo;

#### ovvero

non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 2.1 e 2.2 hanno riportato condanne del medesimo tipo **e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi**;

Inoltre indica, se sussistenti, le sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006, che potrebbero essere valutati dalla FEM come incidenti sull'affidabilità morale e professionale. A tal proposito dovrà essere specificato la data e la tipologia di provvedimento, la data della sua irrevocabilità, le specifiche norme violate, il dispositivo e le eventuali circostanze attenuanti od aggravanti. Tali specificazioni possono essere omesse allegando il certificato del casellario giudiziale o direttamente una copia dei provvedimenti.

Se le condanne riguardano i soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all'articolo 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Edmund Mach e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per le cause di esclusione di cui alle lettere b) c) ed m-ter), la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti ivi elencati qualora il dichiarante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza delle stesse carico dei predetti soggetti avvalendosi dell'allegato fac-simile di dichiarazione allegato B1)

professionale (accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione Edmund Mach);

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico con indicazione dell'ufficio/sede competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
- di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti da dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (questa esclusione opera per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del Codice dei contratti);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico, risultanti dal documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; con indicazione dell'ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.l. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre n. 689, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

### Inoltre di:

essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 versa nella medesime situazione;

#### ovvero

non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 2.1 versa nella medesima situazione e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;

• situazione di controllo di cui all'art. 2359:

che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara;

ovvero

che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i partecipanti alla presente procedura di gara che indica specificatamente. Dichiara inoltre che l'impresa ha formulato autonomamente l'offerta allegando, inserendoli nell'apposita busta "C - documenti ex art. 38 comma 2 lettera b Codice contratti", i documenti ritenuti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

### **ATTENZIONE:**

- 1. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
- 2. In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.
- 3. La mancata indicazione di uno o più dei soggetti individuati all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti non è causa di esclusione dalla gara. La FEM si riserva la facoltà di verificare l'esatta composizione dell'operatore economico in relazione ai soggetti individuati all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti (ad esempio, per gli operatori economici italiani, tramite l'acquisizione della visura storica del certificato della camera di commercio).
- 4. La dichiarazione delle le sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti, non è richiesta a pena di esclusione, ma solo a titolo collaborativo per consentire alla FEM di effettuare immediatamente, salvo l'esigenza di chiarimenti, la valutazione della loro incidenti sull'affidabilità morale e professionale dell'operatore economico. La FEM si riserva la facoltà di verificare, tramite l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale (o certificati equivalenti per gli operatori economici stranieri), la presenza di sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti.

### A.3) <u>DICHIARAZINE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVA CON SPECIFICAZIONE:</u>

- 1. Capacità economico–finanziaria: fatturato globale d'impresa realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (che non può essere complessivamente inferiore al doppio dell'importo quinquennale posto a base di gara per l'intero servizio);
- 2. Capacità tecnico-organizzativa: aver gestito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara servizi identici o analoghi a quelli richiesti che abbiano richiesto l'applicazione nell'elaborazione delle paghe, anche con riferimento a clienti diversi, di almeno 8 (otto) tipologie di contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o provinciali) differenti, con indicazione del/i soggetto/i (pubblici o privati) a favore del/i quale/i il servizio stesso è stato realizzato e con indicazione dei contrati collettivi di lavoro applicati in relazione a ciascuno dei soggetti indicati.

- 1. Si ribadisce che per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato di cui al punto 1 può essere rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
- 2. La FEM invita le imprese concorrenti ad allegare, all'interno della busta "A", la documentazione probatoria dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 14, lettera B. Tale presentazione consentirà alla FEM di effettuare direttamente nella prima seduta pubblica la verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati, consentendo al Seggio di gara di procedere immediatamente allo svolgimento delle successive fasi.

### A.4) AVVALIMENTO

Qualora l'impresa concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale richiesti, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:

- a) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliato) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, con la quale attesta:
  - 1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui l'impresa concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti;
  - 2. le complete generalità dell'impresa ausiliaria ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione dell'impresa concorrente ausiliata;
  - 3. in allegato, **a pena di esclusione**, in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto dovrà specificare esattamente l'oggetto (le risorse messe a disposizione, i mezzi prestati in modo determinato e specifico, le modalità di relazione e di supporto tra ausiliato e ausiliario), la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- b) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliario) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta:
  - 1. le proprie generalità;
  - 2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei contratti dichiarati singolarmente;
  - 3. di obbligarsi nei confronti dell'impresa concorrente (ausiliata) e della Fondazione Edmund Mach a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  - 4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

### **ATTENZIONE:**

1. L'avvalimento non si esaurisce in una dichiarazione di intenti, ma deve concretizzarsi in un effettivo legame tra ausiliato e ausiliario che permette al primo, grazie al supporto concreto del secondo, di eseguire l'appalto alle condizioni stabilite dalla Stazione appaltante. Pertanto la FEM si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti in merito al rapporto tra ausiliato e ausiliario, così come definito nel contratto di avvalimento. Qualora l'impresa concorrente (ausiliata) non fornisca tali integrazioni/chiarimenti entro il termine perentorio assegnatole, ovvero fornisca delle informazioni insufficienti a consentire alla FEM di verificare la serietà e affidabilità del legame nascente dal contratto di avvalimento, verrà esclusa con provvedimento motivato.

### A.5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE (ulteriori dichiarazioni)

- 1. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituito prima della gara**, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
  - a) Per i raggruppamenti temporanei: dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del D.lgs. 163/2006. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Inoltre deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
  - b) **Per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE**: nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre è necessario dichiarare:

- 1. che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- 2. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
- 3. l' indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
- 2. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE: dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:
  - 1. costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
  - 2. conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei contratti;
  - 3. rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - 4. uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice dei contratti:
  - 5. non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
  - 6. che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
  - 7. **per i raggruppamenti temporanei** deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;
  - 8. **per i consorzi/GEIE** devono essere indicate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.

### **ATTENZIONE:**

1. Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35, secondo comma, del D.P.R. 445/2000. Se tutte le dichiarazioni inserite nella busta "A" - documentazione amministrativa sono sottoscritte da un medesimo soggetto. risulterà sufficiente allegare

una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario, mentre in caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni.

- 2. La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale.
- 3. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
- 4. Allegati alla documentazione di gara sono stati predisposti dei fac-simili di autodichiarazione che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stesse. Tali fac-simili possono essere utilizzati senza la necessità di una loro nuova stesura.
- 5. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

### B) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, per partecipare alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità e serietà dell'offerta.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara e pertanto ammontante ad € 11.300,00 (Euro unidicimilatrecento/00).

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000).

Fatto salvo quanto previsto in relazione alla presenza di una certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione attestante la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, la presentazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto comporta l'esclusione dalla gara (è esclusa la possibilità di regolarizzare la cauzione stessa in relazione all'importo).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:

- a. deposito in contanti;
- b. presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach;
- c. libretto di deposito al portatore;
- d. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- e. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.

### In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria**, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
  - a) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e

comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti;

oppure

- b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
- 2. massimale o importo garantito pari al 2% (due %) dell'importo complessivo a base di gara (salvo la riduzione di cui all'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti), con espressa indicazione, **di tutte le seguenti clausole**:
  - a) "il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Fondazione Edmund Mach in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all'Impresa";
  - b) "la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";
  - c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Fondazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
  - d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Edmund Mach;
  - e) il fideiussore si impegna, su richiesta della Fondazione Edmund Mach, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione definitiva per tutti gli operatori economici, ad eccezione dell'operatore economico aggiudicatario per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto ed ad avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo. In conseguenza la FEM provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle dagli operatori economici a comprova della costituzione del deposito cauzionale provvisorio in due diversi momenti.

### **ATTENZIONE:**

- 1. Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese (sia costituito che non), dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione/polizza dovrà essere intestata a ciascun componente del suddetto raggruppamento.
- 2. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. Le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie devono essere presentate in carta legale o resa legale.
- 3. Fatti salvi i sopra descritti casi di irregolarità che comportano l'esclusione, il mancato rispetto delle altre modalità indicate per la costituzione del deposito cauzionale comportano l'obbligo di regolarizzazione della cauzione stessa entro il termine perentorio assegnato dalla FEM, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- 4. La FEM si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.

### C) DICHIARAZIONE D'IMPEGNO AL RILASCIO DI CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico offerente, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti, deve allegare la dichiarazione d'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora la medesima impresa risultasse aggiudicataria. In caso di presentazione della

cauzione provvisoria nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, il suddetto impegno può essere parte integrante della garanzia (e compreso tra le relative clausole contrattuali).

### D) MODELLO GAP - impresa partecipante

L'operatore economico offerente deve produrre, debitamente compilato e corredato da un proprio timbro identificativo e dalla sottoscrizione del legale rappresentante, il modello GAP – impresa partecipante (modello allegato E).

### **ATTENZIONE:**

- 1. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi, il modello GAP impresa partecipante dovrà essere compilato e sottoscritto singolarmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.
- 2. La mancata presentazione del modello GAP non è causa di esclusione dalla procedura di gara, ma necessita della relativa regolarizzazione dietro espressa richiesta della FEM.

### E) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/05

Ai sensi di quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione del 3 novembre 2010, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a versare il contributo all'Autorità in ragione del valore complessivo del servizio, così come indicato nel precedente paragrafo 1.

Di conseguenza, gli operatori economici che intendono presentare offerta sono tenuti, **pena l'esclusione**, al **versamento** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, **di Euro 70,00** (**settanta/00**), da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione).

In particolare, gli operatori economici devono versare il contributo, nella misura sopra indicata, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente Disciplinare di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura di gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- a) On-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare alla documentazione amministrativa busta "A"), all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";
- b) **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione amministrativa (busta "A").

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento **anche** tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara.

### **ATTENZIONE:**

- 1. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo.
- 2. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.
- 3. Si ribadisce che il mancato pagamento del contributo o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato **comporterà l'esclusione automatica dalla gara**.
- 4. Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, la FEM procederà all'ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell'avvenuto pagamento.

### F) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI ORDINE SPECIALE (EVENTUALE)

La FEM invita gli operatori economici ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta, all'interno della busta "A" - Documentazione amministrativa, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale richiesti come meglio specificata al paragrafo 14, lettera B, e a cui si rinvia.

### **ATTENZIONE:**

- 1. La mancata presentazione della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale in tale fase non comporta l'esclusione del concorrente, essendo un adempimento di tipo collaborativo che viene richiesto al fine di accelerare l'eventuale procedimento in capo all'offerente dei requisiti ex art. 48 del Codice dei contratti. È comunque onere degli operatori economici offerenti quello di precostituire la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di ordine speciale, anche in considerazione della perentorietà e brevità dei termini stabiliti dall'art. 48 del Codice dei contratti.
- 2. La FEM procederà all'analisi della documentazione prodotta dagli operatori economici sorteggiati ex art. 48 del Codice dei contratti ed eventualmente anche nei confronti di quelli per cui la FEM stessa decida di effettuare un controllo sulle dichiarazioni rese (anche se non sorteggiate).
- 3. La presentazione della citata documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciali già con la documentazione amministrativa non esclude la possibilità, secondo il procedimento definito dall'articolo 48 del Codice dei contratti, di richiesta da parte di FEM di ulteriori specificazioni o chiarimenti in merito.

### 9. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La **busta "B" offerta tecnica**, chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente), dovrà includere un documento contenente:

- 1. la dicitura: "Offerta tecnica";
- 2. dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ruolo rivestito all'interno dell'impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
- 3. tutti di documenti elencati nell'All. 1 delle Specifiche tecniche dettagliatamente formulati per l'attribuzione dei punteggi tecnici sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito riportati:

Criterio		Peso		
A) Organizzazione e affidabilità nello svolgimento delle prestazioni richieste				
A1	Progetto di Servizio contenente l'organico che l'Impresa intende impiegare, distinto per mansioni, livello di inquadramento, ore di lavoro e qualifiche dei	10		

	singoli soggetti coinvolti		
A2	Piano di Lavoro per la fase di impianto e di avvio, contenente le informazioni come meglio precisate nel paragrafo 4.1. delle Specifiche tecniche	5	
A3	Programma di formazione del personale dell'Ufficio Risorse Umane della FEM	5	
A4	Calendario delle Attività per l'emissione dei cedolini	3	
	Totale A)	23	
B) Soluzioni informatiche proposte: software e portale "Sportello dipendenti"			
B1	Fruibilità e facilità di consultazione ed utilizzabilità del software per l'elaborazione delle paghe	15	
B2	Facilità di integrazione del software per l'elaborazione delle paghe con i pacchetti gestionali SAP, SELESTA e PRESENT	10	
В3	Fruibilità e facilità di consultazione del portale "Sportello dipendenti"	7	
	Totale B)	32	
_	Totale A + B	55	

All'offerta tecnica potranno pertanto essere attribuiti fino ad un massimo di 55 punti così suddivisi:

### A) Organizzazione ed affidabilità nello svolgimento delle prestazioni richieste:

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio riferito a tale voce analizzando dettagliatamente i documenti prodotti dalle Imprese nell'offerta tecnica riferiti a tale categoria (*Progetto di Servizio*, *Piano di Lavoro*, *Calendario delle attività* ed il *Programma di formazione del personale*).

Per tale voce la Commissione giudicatrice potrà attribuire fino ad un massimo di 23 punti così suddivisi:

## A1. Progetto di Servizio contenente l'organico che l'Impresa intende impiegare, distinto per mansioni, livello di inquadramento, ore di lavoro e qualifiche dei singoli soggetti coinvolti

fino ad un massimo di 10 punti

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base del *Progetto di Servizio* presentato dall'Impresa, l'organico nonché la struttura interna della stessa, valutandone il livello di organizzazione in considerazione delle diverse figure professionali adibite al servizio, delle mansioni affidate, del loro livello di inquadramento e delle ore di lavoro per le quali ogni singola figura professionale è impiegata nell'esecuzione del servizio offerto.

La Commissione giudicatrice, in particolare, valuterà l'equilibrio dei diversi fattori sopra elencati in considerazione della natura del servizio da erogare.

### A2. *Piano di Lavoro* per la fase di impianto e di avvio, contenente le informazioni come meglio precisate nel paragrafo 4.1. delle Specifiche tecniche

fino ad un massimo di punti 5

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base del *Piano di Lavoro* presentato dall'Impresa, i tempi di attivazione del servizio nonché le modalità di avvio dello stesso, premiando in particolare la maggiore rapidità nell'esecuzione della fase di avvio e quelle modalità di attivazione che comportino i minori aggravi possibili per la FEM.

### A3. Programma di formazione del personale dell'Ufficio Risorse Umane della FEM

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica dall'Impresa, il livello qualitativo del programma di formazione, avuto in particolar modo riguardo alla disponibilità in termini di tempo, alla professionalità delle risorse messe a disposizione per la formazione nonché alla periodicità ed alla durata dei corsi o degli incontri di aggiornamento.

### A4. Calendario delle Attività per l'emissione dei cedolini

fino ad un massimo di 3 punti

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base del *Calendario delle Attività* presentato dall'Impresa, la procedura utilizzata dall'Impresa per l'elaborazione e l'emissione dei cedolini paga, valutando anche le tempistiche per gli adempimenti posti a carico del personale dell'Ufficio Risorse Umane della FEM.

### B) Soluzioni informatiche proposte: software e portale "Sportello dipendenti":

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio riferito a tale voce valutando le versioni di test del software per l'elaborazione paghe e della reportistica ed il portale per il servizio "Sportello dipendenti" presentate dalle Imprese offerenti nel corso delle sessioni di prova effettuate ai sensi delle Specifiche tecniche.

Per tale voce la Commissione giudicatrice potrà attribuire fino ad un massimo di 32 punti così suddivisi:

### B1. Fruibilità e facilità di consultazione e di utilizzazione del software per l'elaborazione delle paghe

fino ad un massimo di 15 punti

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base della presentazione effettuate dall'Impresa, il livello qualitativo del software offerto per l'elaborazione della paghe, in modo particolare in termini di completezza, facilità, flessibilità ed immediatezza di utilizzo da parte del personale dell'Ufficio Risorse Umane della FEM.

### B2. Facilità di integrazione del software per l'elaborazione delle paghe con i pacchetti gestionali SAP, SELESTA e PRESENT

fino ad un massimo di 10 punti

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica dall'Impresa nonché dalle presentazioni effettuate, il livello di integrabilità del software proposto per l'elaborazione delle paghe con i programmi SAP, SELESTA e PRESENT, in modo particolare in termini di immediatezza ed efficacia nell'estrapolazione, nell'esportazione e nell'importazione dei dati necessari.

### B3. Fruibilità e facilità di consultazione del portale "Sportello dipendenti"

fino ad un massimo di 7 punti

Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base delle presentazioni effettuate dall'Impresa, il livello qualitativo del portale messo a disposizione per il servizio "Sportello dipendenti", in particolar modo in termini di completezza, chiarezza, facilità ed immediatezza di consultazione da parte del personale della FEM.

- 1. Con riferimento alla parte informatica (software e portale) dell'offerta tecnica, prima di procedere alla valutazione dell'offerta stessa e di assegnare conseguentemente il relativo punteggio, la Commissione giudicatrice verificherà per ciascuna Impresa offerente la presenza dei requisiti minimi previsti nelle Specifiche tecniche per il software (paragrafo 2.1.) e per il portale (paragrafo 4.2.1.4.). Qualora la Commissione giudicatrice riscontrasse l'assenza anche di uno soltanto dei requisiti minimi richiesti, l'Impresa offerente verrà esclusa dalla procedura di gara.
- 2. La Commissione giudicatrice, sulla scorta della valutazione dei documenti presentati e del loro riscontro pratico grazie ai test di accesso da effettuarsi *in loco*, secondo quanto stabilito dalle Specifiche tecniche, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Per chiarezza espositiva e per facilitare il lavoro della Commissione giudicatrice, si invitano le Imprese offerenti ad articolare la loro offerta tecnica seguendo la suddivisione dei criteri di cui sopra ed inserendo solo la documentazione strettamente necessaria così come indicata nelle Specifiche tecniche.
- 3. La mancata presentazione della documentazione richiesta per i singoli criteri evidenziati o l'impossibilità di un loro riscontro pratico tramite le sessioni di prova, comporta l'impossibilità per la Commissione giudicatrice di effettuare la corrispondente valutazione. In tale eventualità la Commissione attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un punteggio pari a zero.
- 4. In caso di divergenza tra quanto dichiarato nella relazione tecnica illustrativa e quanto riscontrato nelle sessioni di prova, la Commissione giudicatrice farà prevalere i risultati derivanti dalle prove pratiche effettuate.
- 5. **Pena l'esclusione**, l'offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi economici dell'offerta presentata.

### 10. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La busta "C", chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente), dovrà contenere al suo interno l'offerta economica corredata da **una marca da bollo del valore di euro 14,62** (pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), predisposta utilizzando il modello allegato al Disciplinare (allegato F), e dovrà riportare:

- 1. dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ruolo rivestito all'interno dell'impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
- 2. l'importo complessivo stimato espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali;
- 3. l'importo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali;
- 4. Eventuale dichiarazione di subappalto.

Qualora l'impresa intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà produrre una dichiarazione con la quale, nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, indicherà specificatamente le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo in caso di aggiudicazione, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

- a. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la FEM non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.
- b. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni stabilite dall'art. 118 del Codice dei contratti, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).
- c. Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle

- ritenute di garanzia effettuate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d. Qualora la dichiarazione di subappalto venga presentata in un documento separato rispetto a quello contenente l'offerta economica, essa dovrà formulata in carta legale o resa legale (tramite l'applicazione di una marca da bollo del valore di euro 14,62, pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, del consorzio, del GEIE o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito o, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio non ancora costituito, dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppata/consorziata.
- 5. Sottoscrizione in originale del legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, del consorzio, del GEIE o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio non ancora costituito, le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda;
- 6. Allegata copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.

L'offerta economica è valutata fino ad un massimo di 45 punti attribuiti mediante la seguente espressione,

 $X = (Imo / Ioe) \times 45$ 

dove:

X = punteggio attribuito all'offerente; Imo = importo della migliore offerta; Ioe = importo dell'offerta in esame.

- 1. **A pena di esclusione**, l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale o in aumento (nell'importo massimo stimato per l'intero servizio).
- 2. L'importo complessivo offerto è da considerare fisso per l'intera durata triennale contrattuale. In caso di proroga del contratto (anni 2016 e 2017), l'operatore economico può chiedere la revisione del prezzo offerto in sede di gara nelle modalità definite dal CSA.
- 3. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, comporta l'esclusione del concorrente.
- 4. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Tali documenti non dovranno essere allegati all'offerta economica qualora già inseriti nella documentazione amministrativa.
- 5. In caso di mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione, a pena di esclusione, entro il termine posto dalla FEM. Non si procederà alla regolarizzazione nell'ipotesi in cui in cui la/le copia/e del documento di identità mancante/i sono già state allegate alla documentazione amministrativa.
- 6. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. La FEM si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- 7. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di tre decimali.** Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi tre decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.

- 8. Nel calcolo del punteggio economico tutti i conteggi saranno effettuati tenendo conto di tre cifre decimali, arrotondate per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque, o per difetto se inferiore.
- 9. Tutti i conteggi saranno effettuati tenendo conto di tre cifre decimali, arrotondate per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque, o per difetto se inferiore.
- 10. La FEM, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell'offerta presentata. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere viene fatta prevalere quella espressa in lettere.
- 11. Allegato alla documentazione di gara è stato predisposto un fac-simile di offerta economica (allegato F) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione della stessa.

### 11. CONTENUTO DELLA BUSTA "D"(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver comunque formulato autonomamente l'offerta, occorrerà presentare la busta "D", contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La FEM, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, analizzata la documentazione prodotta, qualora non la ritenga sufficiente a dimostrare la completa autonomia nella formulazione dell'offerta, si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti alle imprese concorrenti. Qualora tali imprese non forniscano le integrazioni/chiarimenti richiesti entro il termine perentorio stabilito, ovvero qualora nonostante le integrazioni/chiarimenti forniti la FEM accerti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, esclude con provvedimento motivato le imprese offerenti collegate.

### 12. CONTENUTO DELLA BUSTA "E"(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTERA A CODICE CONTRATTI

Qualora il concorrente dichiari che alcune parti dell'offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, rappresentino segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare la busta "E" contenente una relazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali e con indicazione specifica delle parti di offerta di cui ne ritiene espressione. La FEM, qualora venga legittimamente richiesto l'accesso alla documentazione presentata dall'impresa, procederà ad aprire la busta "E" e ad analizzare la documentazione prodotta. Qualora a seguito di tale analisi la FEM ritenga motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, non consentirà l'accesso alle parti dell'offerta indicate dall'impresa, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

Qualora viceversa la FEM ritenga totalmente o parzialmente non motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, consentirà totalmente o parzialmente l'accesso all'offerta presentata da parte dell'impresa.

### **ATTENZIONE:**

- 1. Si ribadisce che la FEM procederà ad aprire la busta "E" solo a seguito della richiesta di accesso all'offerta presentata dall'impresa.
- 2. La mancata presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali, permetterà ai soggetti legittimati l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione presentata, salvo le ulteriori specifiche limitazioni di legge.

### 13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della FEM, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti e mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 81, comma 1, 83 e 84 del Codice dei contratti.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Le modalità di partecipazione alle sedute pubbliche sono indicate al successivo paragrafo 14.

La FEM si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso la FEM provvederà a comunicarlo a tutte le imprese offerenti, a norma del'art. 79, comma 5, lettera b-bis, del Codice dei contratti.

Nel caso in cui vi siano due o più offerte che abbiano ricevuto il medesimo punteggio si procederà direttamente in seduta pubblica all'aggiudicazione mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la FEM né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

### **ATTENZIONE:**

- 1. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della FEM: www.fmach.it, sezione Bandi e Gare d'appalto. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
- 2. Di tutte le sedute, sia pubbliche che riservate, verrà redatto apposito verbale contenente indicazione di tutte le operazioni compiute.
- 3. La FEM, al fine di assicurare la segretezza e integrità delle offerte presentate, conserverà le medesime in apposito armadio chiuso a chiave dando atto della loro integrità nei verbali di gara o in appositi rapporti ed in occasione di ogni successiva apertura.
- 4. Durante tutte le operazioni di gara, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, la FEM può invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

### 14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara verranno condotte nelle modalità di seguito illustrate ed articolate in tali principali fasi:

- A) verifica dei plichi e della documentazione amministrativa;
- B) verifica dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48 del codice dei contratti;
- C) apertura delle offerte tecniche;
- D) esame e valutazione delle offerte tecniche;
- E) apertura delle offerte economiche e individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse e verifica dell'anomalia dell'offerta;
- F) aggiudicazione provvisoria.

### A. VERIFICA DEI PLICHI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le buste contenenti le stesse saranno aperte, in seduta pubblica fissata per il **giorno martedì 17 gennaio 2012 ad ore 10.00** in Sala Capitolo presso l'ex Monastero Agostiniano sede degli uffici amministrativi della FEM, in Via E. Mach, 1, alla presenza della dirigente del servizio amministrativo e di altri due funzionari - costituiti quale Seggio di gara -, i quali sottoscriveranno apposito verbale in cui verranno documentate le operazioni svolte. In caso di impedimento della dirigente del servizio amministrativo, le operazioni di gara verranno condotte da un altro dirigente.

Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet della FEM, fino al giorno antecedente la suddetta data.

L'ingresso e la permanenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la FEM ed all'esibizione del documento di identificazione. Al fine di consentire alla FEM di procedere all'identificazione, ad ogni rappresentante delle imprese concorrenti verrà chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all'interno dell'impresa.

In detta prima seduta il Seggio di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità e del rispetto del termine di presentazione delle offerte;
- b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", "C" ed eventualmente "D" ed "E";
- c) apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. In particolare, il Seggio di gara verificherà:
  - 1. la corretta presentazione delle dichiarazioni richieste e l'eventuale valutazione dell'incidenza dei reati dichiarati sulla moralità professionale;
  - 2. che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti o consorzi;
  - 3. che i consorziati indicati quali imprese per le quali il consorzio partecipa alla gara o le imprese facenti parte del raggruppamento non abbiano presentato offerta, anche in forma individuale;
  - 4. che l'importo della cauzione provvisoria non sia inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara e che le modalità di presentazione della stessa non siano diverse da quelle prescritte.
- d) procedura del sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, per la verifica dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

### B. VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA EX ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all'apertura di ogni altra busta, il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all'unità superiore.

A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta effettuata dal Seggio di gara con **nota inviata via fax o posta elettronica certificata**, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti minimi di ordine speciale:

1. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per attività inerenti l'oggetto del presente appalto mediante certificato CCIAA purché in corso di validità anche in fotocopia conforme ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA mediante copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

#### 2. l'iscrizione

di almeno un consulente del lavoro (presente stabilmente nell'organico dell'Impresa) al relativo albo previsto dall'art. 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 72, mediante idoneo certificato rilasciato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro a cui il consulente è iscritto;

### Oppure

di almeno un altro soggetto (presente stabilmente nell'organico dell'Impresa) iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbia assunto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia

dato comunicazione di tale incarico, ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultima parte, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, mediante dichiarazione di avvenuta comunicazione rilasciata dagli ispettorati del lavoro provinciali a cui è stata inoltrata la comunicazione stessa.

- 3. **fatturato globale d'impresa** realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
  - a) facendo riferimento agli ultimi tre esercizi annuali antecedenti alla pubblicazione del bando di gara che, alla stessa data, risultano depositati (2008 2009 2010) mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci al triennio corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l'avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di trasmissione:

ovvero

- b) **facendo riferimento agli ultimi tre esercizi (2009 2010 2011)** in tal caso, limitatamente al fatturato realizzato nel periodo da considerare per l'esercizio 2011, la prova del fatturato globale potrà essere fornita mediante valida documentazione di carattere fiscale (prospetti liquidazione periodica IVA, le dichiarazioni IVA, fatture, ecc.) o altra idonea documentazione. Per gli esercizi 2009 e 2010 si rimanda a quanto stabilito alla precedente lettera a).
- 4. aver gestito nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, **servizi identici o analoghi a quelli richiesti** che prevedano l'applicazione nell'elaborazione delle paghe, anche per clienti diversi, di almeno 8 (otto) tipologie di contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o provinciali) differenti, producendo copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei contratti stipulati con i clienti da quali si evinca l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, ovvero dichiarazione dei committenti di conferimento dell'incarico di servizio elaborazione paghe, con specifica attestazione dei contratti collettivi di lavoro applicati.

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, il Seggio di gara procede agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 48 del Codice dei contratti nel rispetto dei termini perentori da questi stabiliti. In particolare si ricorda che allorché l'impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti minimi di ordine speciale richiesti, ovvero fornisca una prova solo parziale degli stessi o non rispetti il termine perentorio assegnatole per la relativa presentazione, la FEM procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice dei contratti.

Qualora la prova dei requisiti minimi di ordine speciale sia già stata allegata alla documentazione amministrativa e confermi le dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, il Seggio di gara dichiarerà comprovati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese sorteggiate e procederà direttamente nella medesima seduta alla sola apertura delle offerte tecniche.

- 1. Si ribadisce l'invito, in chiave collaborativa e in funzione di accelerazione del procedimento di controllo ex art. 48 del Codice dei contratti, ad allegare la documentazione probatoria dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sin all'atto di presentazione dell'offerta all'interno della busta "A" Documentazione amministrativa. Tale presentazione consentirà alla FEM di effettuare direttamente nella prima seduta pubblica la verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati, consentendo al Seggio di gara, ove tale documentazione venga considerata idonea a comprovare il possesso dei requisiti medesimi, di procedere immediatamente alle successive fasi della procedura di gara.
- 2. La FEM, nel procedimento di verifica dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, assicura la massima valorizzazione del principio del contraddittorio, pur sempre nel

rispetto dei termini perentori stabiliti dall'articolo 48 del Codice dei contratti. Pertanto, qualora la FEM richieda chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e l'impresa non sia in grado di fornirli entro il termine perentorio assegnatole, il differimento del termine di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti potrà avvenire solo in virtù di una specifica richiesta dell'impresa in cui si vengano esplicitate le ragioni oggettive che non consentono il rispetto del suddetto termine.

### C. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti sorteggiati, nella medesima seduta pubblica di apertura dei plichi, nel caso in cui le imprese sorteggiate abbiano già comprovato i requisiti di ordine speciale, o in apposita seconda seduta aperta al pubblico nel caso in cui si sia reso necessario procedere con la relativa richiesta o integrazione, il Seggio di gara procede all'apertura delle buste "B", relative alle offerte tecniche con lo scopo di effettuare un controllo preliminare sul loro contenuto.

A tal fine la documentazione contenuta nelle offerte tecniche viene siglata, timbrata e datata per poi essere risigilla, inserendola in un apposito plico che viene siglato sui lembi di chiusura ai fini della trasmissione alla Commissione giudicatrice nominata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

### D. ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti, la FEM nomina un'apposita Commissione giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche delle imprese ammesse a tale fase.

La Commissione giudicatrice provvede alla valutazione delle offerte in una o più sedute riservate attribuendo il relativo punteggio esclusivamente in base ai criteri sopra descritti.

Qualora la Commissione giudicatrice ravvisi la necessità di ottenere dei chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate, formulerà la relativa richiesta utilizzando i recapiti indicati dalle imprese partecipanti ed assegnando un termine perentorio per la formulazione della risposta. In tale caso, qualora l'Impresa interessata non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine assegnatole o fornisca delle risposte inadeguate rispetto ai quesiti posti, la Commissione giudicatrice si troverà nell'impossibilità di effettuare totalmente o parzialmente la valutazione tecnica. In tale eventualità la Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un punteggio pari a zero.

Ultimati i lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice redige una graduatoria delle Imprese, ordinandole in maniera decrescente secondo i punteggi attribuiti a ciascuna.

- 1. La Commissione giudicatrice può delegare ad alcuni suoi membri lo svolgimento di attività preparatoria, istruttoria o comunque prodromica sugli oggetti di valutazione (attività vincolate e di acquisizione di elementi di fatto e di diritto sui quali, poi, l'intera Commissione giudicatrice esprimerà il suo giudizio tecnico discrezionale).
- 2. La Commissione giudicatrice, qualora ravvisi la necessità di essere supportata nella propria attività in un circoscritto settore, ha la facoltà di chiedere l'affiancamento di uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza legale, tecnica e professionale su singole e specifiche questioni.
- 3. La Commissione giudicatrice, quale "collegio perfetto", opera sempre nel *plenum* dei suoi componenti nelle fasi in cui è chiamata a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale.
- 4. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere assunte o da un commissario o da un funzionario individuato dalla FEM. In tale ultimo caso il segretario verbalizzante è privo del diritto di voto e non partecipa in alcun modo alla formazione della volontà collegiale della Commissione giudicatrice, limitandosi ad attività di segreteria.

### E. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE CHE APPAIONO ANORMALMENTE BASSE

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta aperta al pubblico, la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste "C", alla lettura dei prezzi offerti, al calcolo del punteggio economico e totale, nonché all'apertura dell'eventuale busta "D" per la verifica dei documenti di cui all'art. 38, comma 2, del Codice dei contratti. Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La data di tale seduta sarà indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax o posta elettronica certificata/ordinaria verrà comunque data comunicazione della medesima alle imprese partecipanti.

La Commissione giudicatrice procede successivamente all'esame e al controllo delle offerte economiche presentate e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 86 del Codice dei contratti.

In particolare, ai fini dell'individuazione delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice procede secondo le seguenti modalità:

- a) verifica se vi sono delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (per il punteggio economico superiore a 32, per il punteggio tecnico superiore a 48);
- b) si riserva la facoltà di valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non apparendo anormalmente basse, non risultino congrue rispetto alla prestazione offerta;
- c) qualora verifichi che talune offerte appaiano anormalmente basse, secondo le modalità suddette, il presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e trasmette la documentazione al responsabile del procedimento.

### **ATTENZIONE:**

1. La FEM si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 88, comma 7, del Codice dei contratti, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

### E1. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (EVENTUALE)

Il responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Codice dei contratti, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della FEM ovvero della Commissione giudicatrice.

Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della FEM o della stessa Commissione giudicatrice, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del Codice dei contratti. In tal caso la specifica commissione è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla FEM, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della FEM stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dalla dirigente del servizio amministrativo.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 88 del Codice dei contratti, richiede per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica certificata, assegnando al concorrente un termine non inferiore a **15 giorni** per rispondere, le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed agli altri elementi di valutazione dell'offerta al fine di poter escludere l'incongruità dell'offerta medesima.

Qualora il responsabile del procedimento non ritenga sufficienti le giustificazioni prodotte, richiederà per iscritto all'offerente ulteriori precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine ulteriore non inferiore a **5 giorni.** 

Il responsabile del procedimento esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Poiché l'esclusione è disposta solo all'esito di ulteriore verifica in contradditorio, il responsabile del procedimento, terminato l'esame delle giustificazioni e precisazioni, prima di proporre alla Commissione giudicatrice di escludere l'impresa, convoca il concorrente interessato con un anticipo non inferiore a 3

giorni lavorativi invitandolo a presentare ogni ulteriore elemento che lo stesso ritenga utile al fine di provare la congruità dell'offerta presentata. La convocazione avviene mediante fax o posta elettronica certificata.

A norma dell'art. 88, comma 5, del Codice dei contratti, se il concorrente non si presenta nel giorno, luogo ed ora indicata dal responsabile del procedimento, può prescindere dalla sua audizione.

A conclusione di tutte le operazioni di valutazione, il responsabile del procedimento trasmette gli atti alla Commissione giudicatrice e formula proposta di ammettere le offerte o di escluderle qualora le stesse si dimostrino nel loro complesso inaffidabili.

Il responsabile del procedimento procede a convocare la **nuova seduta pubblica** di gara della Commissione giudicatrice. La data di tale seduta sarà indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax o posta elettronica certificata/ordinaria verrà comunque data comunicazione della medesima alle imprese partecipanti.

### **ATTENZIONE:**

- 1. Il procedimento di verifica delle offerte anomale costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale della FEM sindacabile solo nell'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. Il giudizio conclusivo ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme: conseguentemente, qualora la Commissione giudicatrice ritenga che vi siano delle offerte anomale, la relativa motivazione sarà rigorosa. Viceversa, qualora la Commissione giudicatrice escluda l'anomalia delle offerte esaminate, la positiva valutazione di congruità delle medesime è sufficientemente espressa anche con una motivazione per *relationem* alle giustificazioni rese dalle imprese offerenti.
- 2. Sarà disposta **l'esclusione dalla gara** degli offerenti che non presentano le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine assegnato.
- 3. Delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata viene redatto apposito verbale, del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara.
- 4. La Commissione giudicatrice procederà all'esclusione del concorrente solo se, al termine dell'iter di valutazione e in base all'esame degli elementi forniti, l'offerta risulti nel suo complesso inaffidabile.

### F. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Successivamente, nella medesima seduta pubblica di apertura delle buste "C" nel caso in cui non vi sia stata alcuna offerta che appaia anormalmente bassa, ovvero in apposita successiva seduta aperta al pubblico nel caso in cui si sia reso necessario procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse, la Commissione giudicatrice effettua le seguenti operazioni:

- a) (eventuale) espone gli esiti delle operazioni di verifica dell'anomalia dichiarando l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue o, nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale;
- b) formula la graduatoria delle offerte ammesse;
- c) dispone l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (eventualmente procedendo con il sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, nel caso in cui vi siano due o più migliori offerte);
- d) dà atto che l'aggiudicazione definitiva viene disposta dalla dirigente del servizio amministrativo e che diventerà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.

### 15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento della dirigente del servizio amministrativo e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, la FEM dà comunicazione motivata (anche tramite l'invio dei verbali di gara e con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto) dei risultati della presente procedura di gara, **entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva** della dirigente del servizio amministrativo, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutte le imprese che hanno presentato

un'offerta ammessa in gara, alle imprese le cui offerte siano state esclusen se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare o il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

### **ATTENZIONE:**

- 1. Ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni riferite alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies, del Codice dei contratti, è chiesto obbligatoriamente al concorrente di indicare quantomeno un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica certificata.
- 2. La comunicazione di aggiudicazione definitiva è effettuata per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, dalla relativa motivazione (sostituibile mediante invio dei verbali di gara), dall'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, dall'indicazione di eventuali limiti all'accesso alla documentazione richiamata e dal nominativo del referente, a cui potranno essere richieste eventuali informazioni anche in riferimento all'accesso che viene garantito durante tutto l'orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi della FEM.
- 3. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito **entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi** mediante visione ed estrazione di copia senza la necessità di apposita istanza scritta (salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del citato articolo 13). Per facilitare l'accesso alla documentazione di gara si invita comunque a contattare il referente indicato nella comunicazione.

### 16. VERIFICA DEI REQUISITI

La FEM, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara ed indicati dagli articoli 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere comprovati, oltre che dall'aggiudicatario, anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compresi tra i concorrenti sorteggiati e su cui è già stato effettuato il relativo controllo).

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire alla FEM i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non già prodotti in sede di presentazione dell'offerta. Si invitano i partecipanti a precostituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipulazione del contratto ed in particolare:

- 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, riportante le seguenti diciture o analogo registro professionale del paese di stabilimento, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risulti:
  - a) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
  - b) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni", (la presente certificazione è emessa alla CCIAA utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma), dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto.
- 2) Certificato di iscrizione di almeno un consulente del lavoro (presente stabilmente nell'organico dell'Impresa) al relativo albo previsto dall'art. 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 72 rilasciato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro presso il quale il consulente stesso è iscritto;

Oppure

Dichiarazione di avvenuta comunicazione di assunzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti effettuata da parte di un soggetto (presente stabilmente nell'organico dell'Impresa) iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultima parte, della L. 11 gennaio 1979, n. 12,

rilasciata dagli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale sono svolti tali adempimenti.

- 3) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della CCIAA, al fine di consentire l'acquisizione da parte della FEM del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 4) **Se non già dichiarate o modificate, elenco delle posizione contributive in capo all'impresa** al fine di consentire alla FEM l'acquisizione del relativo DURC.
- 5) Documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 48 del codice dei contratti, come precisato nel paragrafo 14, lettera B.

La documentazione deve essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

E' acquisita, direttamente dalla FEM presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale dichiarati.

### Il riscontro dell'assenza dei requisiti di ordine generale in capo all'impresa aggiudicataria comporta:

- a) revoca dell'aggiudicazione con esclusione dalla gara e riaggiudicazione a favore dell'impresa che segue in graduatoria;
- b) segnalazione della falsa dichiarazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e all'Autorità giudiziaria.

La mancata comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati dall'impresa aggiudicataria determina le conseguenze previste dall'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti:

- a) esclusione del concorrente;
- b) escussione della cauzione provvisoria;
- c) segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

In tale eventualità, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice dei contratti, la FEM procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione del servizio al concorrente che fornisca i documenti comprovanti il possesso dei requisiti speciali dichiarati.

- 1. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di GEIE la dimostrazione dei requisiti di partecipazione deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del GEIE che, in base al paragrafo 8, lettera A.5, dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.
- 2. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.
- 3. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
- 4. La FEM si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'aggiudicatario.

### 17. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO - GARANZIE

Per importi di contratto superiori a Euro 51.282,00 comprensivi degli oneri fiscali, all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, sarà richiesto di far pervenire alla FEM il modello GAP (che troverà allegato alla lettera di comunicazione della scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto), completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal proprio legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice dei contratti, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non costituiti, in caso di aggiudicazione, la FEM richiede la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- a) che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del Codice dei contratti;
- b) che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente Disciplinare;
- c) che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante di tutte le raggruppate;
- d) che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della Stazione appaltante;
- e) che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti della Stazione appaltante in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- f) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto d'appalto, deve depositare la cauzione definitiva prevista nel CSA.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto d'appalto, nel caso in cui abbia dichiarato di avere in maniera stabile nel proprio organico un soggetto iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dovrà presentare prova dell'avvenuta comunicazione dell'assunzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti all'ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

- 1. La mancata costituzione della **cauzione definitiva** comporta la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- Alla nota con la quale la FEM richiede la presentazione della cauzione definitiva sono allegati i facsimili di fideiussione bancaria e polizza fideiussoria. La presentazione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria conforme ai suddetti fac-simili garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.
- 3. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara e nel CSA devono essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa.
- 4. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso l'Ufficio Acquisti, servizi generali e appalti.

#### 18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUA COMUNICAZIONE

Il contratto è sottoscritto subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. Il termine indicato dalla FEM per la sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria è da considerare perentorio. Pertanto il mancato rispetto del suddetto termine comporta la facoltà della FEM di revocare dell'affidamento e di disporre l'escussione della cauzione provvisoria procedendo con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti, il contratto non potrà essere stipulato **prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva** (salvo le eccezioni espressamente stabilite dal Codice dei contratti).

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. b-ter), del Codice dei contratti, la FEM comunica entro cinque giorni la data di avvenuta stipulazione del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai candidati le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Le modalità di tale comunicazione sono le medesime di quelle stabilite per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

#### 19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la FEM fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:

- 1. **Finalità del trattamento:** i dati forniti vengono acquisiti dalla FEM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla FEM ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
- 2. **Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla FEM potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
- 3. **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato dalla FEM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
- 4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:
  - a) al personale della FEM;
  - b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza alla FEM in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - c) al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
  - d) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall'art. 13 del Codice dei contratti);

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.fmach.it

- 5. **Diritti del concorrente interessato:** al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
- 6. **Titolare del trattamento:** titolare del trattamento è la FEM.

### 20. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente gara è indetta dalla Fondazione Edmund Mach, costituita con atto notarile di data 24 luglio 2007, registrato in data 30 luglio 2007, al numero 4420, quale Ente di interesse pubblico senza fine di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, iscritta al n. 231 del registro delle persone giuridiche private

della Provincia di Trento. Ai fini della Direttiva UE n. 2004/18 la stazione appaltante è Organismo di Diritto Pubblico.

**Responsabile del procedimento – fase di gara**, ai sensi della L.P. n. 23/1992, è il dott. Fabio Calliari, responsabile dell'ufficio acquisti, servizi generali ed appalti.

**Funzionario amministrativo referente** è l'avv. Michele Leonardi Tel: 0461/615175 e-mail: ufficio.appalti@iasma.it.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- dott.ssa Roberta Galli -

FC/Fabio Calliari

ML/Michele Leonardi

### Allegati:

Fac-simile istanza di partecipazione (allegato A);
Fac-simile autodichiarazione requisiti (allegato B ed eventualmente B1);
Fac-simile dichiarazione di avvalimento (allegato C);
Modello informativa privacy (allegato D);
Modello GAP impresa partecipante (allegato E)
Fac-simile offerta economica (allegato F);
Schema contratto (allegato G).